



# COMUNE DI FIRENZE

## ORDINANZA DEL SINDACO

Numero:	2010/00057
Del :	10/02/2010
Esecutiva da:	10/02/2010
Proponenti :	Direzione Sviluppo Economico

### **OGGETTO:**

**Divieto di vendita per asporto di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, e di ogni altra bevanda in contenitori divetro nel centro storico di Firenze, all'interno dell'area delimitata dai viali di circonvallazione, a destra e a sinistra del fiume Arno**

### **IL SINDACO**

Premesso che recentemente si sono verificati episodi di gravi intossicazioni etiliche, che hanno visto protagonisti anche minori, dovute ad abuso di bevande alcoliche;

Considerato che i suddetti episodi hanno fatto emergere uno scenario che vede la crescita, anche tra soggetti di minore età, dell'assunzione di alcolici e superalcolici, spesso acquistati, oltre che nei locali pubblici, anche presso esercizi di vicinato;

Tenuto conto che al pericolo per la salute pubblica derivante dall'abuso di bevande alcoliche si aggiunge il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, aggravato dalla presenza di numerose bottiglie vuote abbandonate lungo le strade, che contribuiscono altresì al degrado del centro della città;

Vista la nota della Questura di Firenze del 3 Febbraio 2010, con la quale il Questore, nel prendere atto della gravità degli episodi accaduti, sollecitava l'adozione di provvedimenti urgenti necessari a contrastare l'abuso di sostanze alcoliche, proponendo anche la limitazione degli orari di vendita per asporto, in attesa di un più generale riassetto degli orari di apertura e chiusura di tutte le attività commerciali (pubblici esercizi, commercio in sede fissa e su area pubblica, locali di pubblico spettacolo);

Preso atto che, nel corso della riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico tenutasi il 4 Febbraio 2010 presso la Prefettura di Firenze, è stata condivisa l'esigenza di adottare provvedimenti urgenti volti a prevenire i fenomeni legati all'abuso degli alcolici e all'utilizzo dei contenitori in vetro, fonte di potenziali rischi per l'incolumità delle persone e di danneggiamenti al patrimonio artistico della città;

Ritenuto necessario, al fine di prevenire e contrastare comportamenti che creano rischi per l'incolumità delle persone e di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, determinando lo scadimento della qualità

urbana, di limitare alle ore 22,00 l'orario entro il quale è permessa la vendita per asporto di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro in tutto il centro storico della città di Firenze, all'interno dell'area delimitata dai viali di circonvallazione, a destra e a sinistra del fiume Arno;

Visto il Decreto Legge n° 92 del 23 maggio 2008 ("*Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza*") convertito nella legge n° 125 del 24 Luglio 2008, ed in particolare l'art 2 ("*Interventi del Sindaco*") con il quale si precisa l'ambito del potere del Sindaco, che può intervenire con propri provvedimenti per prevenire e contrastare, fra l'altro, i fenomeni legati all'abuso di alcool;

Visto l'art.54 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

### **ORDINA**

- 1) Il divieto di vendita per asporto di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro *dalle ore 22,00 fino alle ore 03,00* in tutto il centro storico della città di Firenze, all'interno dell'area delimitata dai viali di circonvallazione, a destra e a sinistra del fiume Arno.
- 2) Il divieto di cui sopra riguarda anche il commercio su area pubblica e la vendita attraverso distributori automatici.
- 3) Il presente provvedimento ha efficacia immediata, fino al 31 Maggio 2010 ed è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.
- 4) Della adozione della presente ordinanza sarà data notizia attraverso la Rete Civica del Comune (sito istituzionale [www.comune.firenze.it](http://www.comune.firenze.it)) e sugli organi di informazione locale.
- 5) Il presente provvedimento viene trasmesso alle Associazioni di Categoria perché ne curino la massima diffusione.
- 6) La Polizia municipale e la Forza pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza procedendo, in caso di inosservanza, anche ai sensi dell'art. 650 c.p. nei confronti dei contravventori.
- 7) Il presente provvedimento è trasmesso, per quanto di competenza, alla Prefettura di Firenze.
- 8) Avverso il presente provvedimento sono ammessi ricorso al TAR della Toscana e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo.

**Firenze, li 10/02/2010**

**Sindaco  
Matteo Renzi**

